CAMERA DEI DEPUTATI N. **3100**

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata L'ABBATE

Deleghe al Governo per la semplificazione degli adempimenti fiscali e amministrativi in favore dei piccoli birrifici indipendenti nonché disposizioni in materia di riduzione dell'aliquota di accisa sulla birra

Presentata il 14 settembre 2026

Onorevoli Colleghi ! – Il settore della birra artigianale italiana rappresenta una realtà produttiva costituita in larga parte da piccole e micro imprese fortemente legate ai territori, capaci di generare occupazione, innovazione, turismo e valore nell'ambito della filiera agroalimentare nazionale.

La legislazione italiana riconosce la specificità della birra artigianale. In particolare, l'articolo 2, comma 4-*bis*, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, definisce quale « birra artigianale » quella prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e microfiltrazione.

Negli ultimi anni sono stati compiuti alcuni passi avanti anche sotto il profilo fiscale. A decorrere dall'anno 2025, l'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio per l'anno 2025), ha reso strutturale la riduzione del 50 per cento dell'aliquota di accisa per i piccoli birrifici indipendenti con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri, mentre per quelli con produzione superiore a 10.000 e fino a 30.000 ettolitri è prevista una riduzione del 30 per cento e per quelli con produzione superiore a 30.000 e fino a 60.000 ettolitri una riduzione del 20 per cento.

Rimane, tuttavia, una sproporzione tra gli adempimenti richiesti e le dimensioni delle imprese più piccole.

Per un produttore molto piccolo, infatti, gli obblighi relativi alla contabilizzazione della produzione, ai sistemi di misurazione, alle comunicazioni telematiche, alla gestione fiscale e ai controlli possono determinare costi amministrativi eccessivi rispetto ai quantitativi di birra prodotti e all'imposta effettivamente versata.

Occorre pertanto applicare concretamente un principio di proporzionalità: non si possono imporre a un'impresa con una produzione di poche centinaia di ettolitri gli stessi adempimenti amministrativi previsti per realtà produttive di dimensioni molto maggiori.

La presente proposta di legge interviene in particolare in favore dei piccoli birrifici indipendenti con una produzione annua non superiore a 500 ettolitri, prevedendo in loro favore la possibilità di accedere a un sistema semplificato e forfetario di determinazione e pagamento dell'accisa.

L'obiettivo non è sottrarre le imprese ai controlli né ridurre le garanzie per l'erario, ma rendere il sistema più semplice, proporzionato e meno costoso sia per le imprese sia per la pubblica amministrazione.

La semplificazione può infatti rappresentare un vantaggio anche per lo Stato: minori procedure amministrative per importi limitati significa poter concentrare le attività di controllo dove il rischio fiscale è maggiore.

La presente proposta di legge si inserisce, inoltre, in un percorso già avviato dalla XIII Commissione agricoltura della Camera dei deputati presso la quale, nel corso della corrente legislatura, sono in corso di esame le proposte di legge in materia di promozione e valorizzazione della birra artigianale (Atti Camera n. 788 e n. 1649) e si sono svolte specifiche audizioni degli operatori del settore, tra i quali l'associazione Unionbirrai.

Accanto alle forme di semplificazione amministrativa, la presente proposta di legge interviene sull'aliquota dell'accisa sulla birra, rideterminandola da 2,99 a 2,97 euro per ettolitro e per grado Plato, mantenendo ferme le ulteriori riduzioni previste per i piccoli birrifici indipendenti.

Si tratta di un intervento contenuto sotto il profilo finanziario, ma in grado di rappresentare un segnale di attenzione nei confronti di una filiera produttiva che ha risentito dell'aumento dei costi dell'energia, delle materie prime, degli imballaggi, della logistica e dei servizi.

La presente proposta di legge attua, infine, una semplificazione di portata più generale per i piccoli birrifici indipendenti, attraverso la revisione degli adempimenti amministrativi e fiscali secondo criteri di proporzionalità e attraverso l'istituzione di un tavolo permanente della birra artigianale, con la partecipazione delle amministrazioni competenti e delle organizzazioni maggiormente rappresentative.

L'obiettivo complessivo è semplice: meno burocrazia per chi produce poco, più possibilità di investire nella qualità, nel lavoro, nell'innovazione e nei territori.

Sostenere i piccoli birrifici indipendenti significa infatti sostenere le microimprese, le competenze professionali, le produzioni territoriali e una filiera italiana che può contribuire alla diversificazione e alla competitività del sistema agroalimentare nazionale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge reca disposizioni volte a sostenere la competitività dei piccoli birrifici indipendenti, con particolare riguardo alle microimprese, attraverso la semplificazione degli adempimenti amministrativi e fiscali, nonché a favorire lo sviluppo delle produzioni artigianali, dell'occupazione e delle filiere brassicole territoriali.

Art. 2.

(Delega al Governo per l'introduzione di un regime agevolato e forfetario in materia di aliquota dell'accisa sulla birra in favore dei piccoli birrifici indipendenti aventi una produzione annua non superiore a 500 ettolitri)

1. Al fine di assicurare la proporzionalità degli adempimenti fiscali alle dimensioni dell'attività produttiva nonché la semplificazione degli obblighi relativi all'accertamento e alla determinazione dei costi di produzione, alle comunicazioni telematiche, ai sistemi di misurazione e agli altri adempimenti connessi alla gestione del deposito fiscale, garantendo comunque la tracciabilità della produzione e la tutela degli interessi erariali, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'introduzione di un regime semplificato e forfetario di determinazione e di pagamento dell'accisa sulla birra in favore dei piccoli birrifici indipendenti di cui all'articolo 2, comma 4-*bis*, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua non superiore a 500 ettolitri, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) stabilire i criteri di determinazione dell'aliquota di accisa forfetaria sulla birra;

b) prevedere le modalità semplificate di determinazione dei costi di produzione;

c) definire gli adempimenti documentali e telematici necessari al fine di accedere al regime agevolato;

d) prevedere le modalità semplificate di controllo e di verifica da parte della pubblica amministrazione;

e) fissare le condizioni per l'accesso, la permanenza e la decadenza dal regime agevolato;

f) garantire la proporzionalità degli adempimenti fiscali e amministrativi alla capacità produttiva della singola impresa, salvaguardando la certezza del gettito erariale;

g) prevedere la facoltà di adesione, su base volontaria, al regime agevolato.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 2 è adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e le organizzazioni maggiormente rappresentative dei piccoli birrifici indipendenti.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 2, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

Art. 3.

(Riduzione dell'aliquota dell'accisa sulla birra)

1. A decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'aliquota di accisa sulla birra di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata in euro 2,97 per ettolitro e per grado Plato.

2. Restano ferme le riduzioni dell'aliquota di accisa previste dall'articolo 35, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in favore dei piccoli birrifici indipendenti.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 4,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, si provvede ai sensi dell'articolo 6, comma 1.

Art. 4.

(Delega al Governo in materia di semplificazione degli adempimenti amministrativi e fiscali in favore dei piccoli birrifici indipendenti)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la revisione degli adempimenti amministrativi e fiscali applicabili ai piccoli birrifici indipendenti di cui all'articolo 2, comma 4-*bis*, della legge 16 agosto 1962, n. 1354.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) garantire la proporzionalità tra gli obblighi amministrativi e fiscali e la capacità produttiva della singola impresa;

b) eliminare gli adempimenti documentali e telematici duplicati o non necessari;

c) semplificare le modalità di accertamento, contabilizzazione e pagamento dell'accisa;

d) semplificare gli obblighi relativi ai sistemi di misurazione e controllo, con particolare riferimento alle microimprese;

e) assicurare la digitalizzazione e l'interoperabilità delle comunicazioni tra le imprese e le pubbliche amministrazioni;

f) garantire l'attuazione del principio dell'unicità dell'invio delle informazioni ai sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni;

g) ridurre i costi amministrativi a carico dei piccoli produttori, ferma restando l'efficacia delle attività di controllo da parte delle pubbliche amministrazioni.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

Art. 5.

(Tavolo permanente per la birra artigianale e la filiera brassicola)

1. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, presso il medesimo Ministero è istituito il Tavolo permanente per la birra artigianale e la filiera brassicola, di seguito denominato « Tavolo permanente ».

2. Al Tavolo permanente, che è presieduto dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste o da un suo delegato, partecipano rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, delle regioni e delle province autonome nonché delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei piccoli birrifici indipendenti e della filiera brassicola nazionale.

3. Il Tavolo permanente svolge funzioni consultive e formula proposte in materia di:

a) semplificazione normativa, amministrativa e fiscale;

b) competitività e accesso agli strumenti di sostegno per le micro, piccole e medie imprese;

c) sviluppo delle filiere nazionali dell'orzo, del malto, del luppolo e delle altre materie prime necessarie alla produzione della birra;

d) innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale dei processi produttivi;

e) riduzione dei consumi energetici, idrici e di materie prime;

f) promozione e valorizzazione della birra artigianale italiana e del turismo brassicolo;

g) formazione professionale e diffusione delle competenze nel settore brassicolo.

4. Ai componenti del Tavolo permanente non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 6.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, valutati in 4,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, dall'attuazione delle deleghe previste dagli articoli 4 e 5 della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio in-

terno, essi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

19PDL0213870